



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il **COLLEGIO DEI RAGIONIERI DI ROMA**, con sede in Roma, in via Enrico Petrella n. 4, in persona del Presidente Dott. Luigi Mandolesi;

L' **ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA**, con sede in Roma, in via Cristoforo Colombo n. 456, in persona del Presidente On.le Adalberto Bertucci;

PREMESSO CHE

- Il Collegio dei Ragionieri di Roma è preposto dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri ad organizzare attività formativa in proprio ed a individuare e riconoscere gli Enti terzi con i rispettivi eventi formativi idonei all'adempimento, da parte dei propri iscritti, dell'obbligo formativo previsto dal regolamento emanato dal Consiglio Nazionale medesimo, in data 28 Aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma è preposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro alla stessa attività nell'ambito del proprio regolamento sulla formazione professionale obbligatoria approvato in data 22 Febbraio 2006 con decorrenza 1 Aprile 2006;
- Nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle due Professioni si individuano materie comuni.
- E' quindi opportuno che ciascun Ordine riconosca validi per l'accreditamento ai propri iscritti gli eventi formativi organizzati dall'altro in perfetta condizione di reciprocità;

RITENUTO CHE

- è nell'interesse dei due Ordini offrire ai propri iscritti eventi formativi, garantendone un elevato livello qualitativo, anche alla luce delle disposizioni impartite dai rispettivi Consigli Nazionali in relazione all'obbligo formativo;





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITÀ

Con il presente Protocollo d'intesa, il Collegio dei Ragionieri di Roma e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma si impegnano ad avviare un rapporto di cooperazione volto a garantire la fruizione di un maggior numero di eventi formativi di comune interesse in materie oggetto delle due Professioni, nonché al riconoscimento reciproco dei crediti formativi acquisiti dagli iscritti che frequentano eventi organizzati direttamente dai due Ordini.

Si potranno anche stipulare, congiuntamente, convenzioni con Enti terzi per consentire agli iscritti l'accesso ad eventi formativi a condizioni economiche vantaggiose.

Art. 2

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE E ACCORDI ESECUTIVI

La definizione e la programmazione delle singole iniziative ed i relativi contenuti didattici, in relazione a quanto oggetto del presente protocollo, saranno esclusivamente a cura dei singoli Ordini, nell'ambito della propria autonomia.

La registrazione delle presenze dovrà avvenire con modalità da concordare e comunque essere rilevata dal personale, appartenente agli Ordini, all'uopo delegato, ovvero mediante rilascio di attestato di frequenza, da parte dell'Ordine organizzatore.

Art. 3

DURATA

La durata del presente accordo è a tempo indeterminato e comunque sino alla data in cui avranno effetto le disposizioni sulla nuova professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

La decorrenza è fissata dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Roma, 13 Giugno 2006

F.to

Collegio dei Ragionieri di Roma

Dot. Luigi Mandolesi

F.to

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

On.le. Adalberto Bertucci